

# IL MONDO INDUSTRIALE E LE NUOVE NORME ECODESIGN

DAI DATI 2017 EMERGE CHE IL COMPARTO INDUSTRIALE ITALIANO, NEL PANORAMA EUROPEO, È GIÀ MOLTO EFFICIENTE NEL RAPPORTO TRA PRODUZIONE E RIFIUTI. TUTTAVIA, LE NUOVE ESIGENZE DI EQUILIBRIO TRA COMPETITIVITÀ E SOSTENIBILITÀ, DATE DALLE DIRETTIVE UE, IMPONGONO UN IMPORTANTE CAMBIO DI PARADIGMA.

**I**l 12 dicembre 2015, la Commissione Ue, presieduta dall'allora neo-eletto Jean-Claude Juncker, ha ritenuto opportuno pubblicare un Piano d'azione in materia di economia circolare<sup>1</sup>, contenente proposte attinenti "all'intero ciclo di vita dei prodotti: dalla produzione e dal consumo fino alla gestione dei rifiuti e al mercato delle materie prime secondarie", prevedendo, più in dettaglio, "vasti impegni in materia di progettazione ecocompatibile".

Ecodesign, per l'appunto, perché, sempre secondo la Commissione, "l'economia circolare inizia nelle primissime fasi del ciclo di vita del prodotto. Sia la fase di progettazione sia i processi di produzione incidono sull'approvvigionamento delle risorse, sul loro uso e sulla generazione di rifiuti durante l'intero ciclo di vita del prodotto".

Tali affermazioni non sono di poco conto, perché si assiste a un cambio di paradigma nell'utilizzo dello strumento dell'ecodesign. Infatti, come la stessa Commissione afferma, "finora le specifiche di progettazione ecocompatibile sono state incentrate soprattutto sull'efficienza energetica"<sup>2</sup>, ora invece diventano parte integrante anche di un piano di azione in materia ambientale, attraverso la promozione di concetti quali "la riparabilità, la durabilità e la possibilità di rimessa a nuovo e riciclaggio dei prodotti". Se ne ha conferma all'interno della recente revisione delle principali direttive sui rifiuti. In particolare, all'interno della direttiva quadro sui rifiuti<sup>3</sup>, sono state inserite, in materia di "regimi di responsabilità estesa del produttore" (Epr), definita come "una serie di misure adottate dagli stati membri volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto", alcune disposizioni che impattano sulla progettazione del prodotto.

Più in dettaglio, si chiede che i contributi



finanziari versati dai produttori "siano modulati, ove possibile, per singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, in particolare tenendo conto della loro durevolezza, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità e della presenza di sostanze pericolose, adottando in tal modo un approccio basato sul ciclo di vita e in linea con gli obblighi fissati dalla pertinente normativa dell'Unione e, se del caso, sulla base di criteri armonizzati al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno".

Peraltro, tali concetti sono stati richiamati anche all'interno dell'art. 9 della direttiva sopra citata, che, non a caso, ha per oggetto la "prevenzione dei rifiuti". Tra le misure che si chiede agli stati membri di adottare per evitare la produzione di rifiuti vi è quella di incoraggiare "la progettazione, la fabbricazione e l'uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli (anche in termini di durata di vita e di assenza di obsolescenza programmata), riparabili, riutilizzabili e aggiornabili".

L'obiettivo di queste nuove misure è apprezzabile, nella logica di favorire la transizione verso un'economia circolare non solo attraverso la sostituzione di materie prime vergini con materiali ottenuti da rifiuti, ma anche per prevenire

la produzione dei rifiuti stessi, che è il vero obiettivo ambientale su cui l'ecodesign potrà giocare un ruolo strategico sia per aumentare la competitività delle imprese sia per migliorare la gestione delle risorse naturali.

In particolare, per quel che attiene la riduzione nella produzione di rifiuti, l'Italia si prepara al recepimento delle nuove norme, sapendo che il comparto industriale non è per nulla all'anno zero. Gli ultimi dati disponibili<sup>4</sup> ci dicono che, con 41,7 tonnellate per ogni milione di euro prodotto, siamo i più efficienti in Europa, molto meglio della Germania (65,5 tonnellate).

Tuttavia, nel prevedere azioni a carico degli stati membri, sia in materia di Epr che di prevenzione di rifiuti, vi è un esplicito riferimento alla necessità di riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti da cui poi verosimilmente si origineranno i rifiuti. Su tale tema l'industria ha in diverse occasioni manifestato una condivisione sul principio, ma ha tenuto a precisare che la presenza di sostanze pericolose (o comunque difficilmente riciclabili) nei prodotti, in alcuni casi,

ha l'obiettivo di rendere il prodotto rispondente a criteri ugualmente importanti rispetto a quello ambientale, quali la salute e sicurezza. Sarà necessario quindi individuare il giusto punto di equilibrio tra le esigenze ambientale e le altre esigenze parimenti meritevoli di tutela.

A tali considerazioni, formulate nel contesto della revisione delle direttive in materia di rifiuti, andranno necessariamente affiancate delle valutazioni sul percorso in atto per quel che riguarda l'*ecodesign* in senso stretto, ovvero il processo di revisione della direttiva 2009/125/Ce (*“relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia”*), che definisce appunto all'articolo 2, punto 23, l'*ecodesign* come *“l'integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione del prodotto nell'intento di migliorarne le prestazioni ambientali nel corso del suo intero ciclo di vita”*, a cui hanno fatto seguito, negli anni successivi, una serie di provvedimenti a valenza settoriale.

A ben vedere, si assiste a una convergenza di intenti. Infatti, su tale direttiva, il Parlamento<sup>5</sup> ha formulato una serie di input secondo i quali è necessario passare *“dai risparmi energetici all'efficienza delle risorse”*.

A fronte di tali chiari intendimenti per quel che riguarda gli indirizzi di *policy*, appaiono necessari una riflessione e un confronto sulla fattibilità degli impegni richiesti al mondo industriale il quale, come detto, ha già raggiunto *performance* di tutto rispetto nella riduzione di produzione dei rifiuti.

Chiedere di tenere conto di nuovi parametri – quali durevolezza, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità – e di ridurre la presenza di sostanze pericolose nei prodotti significa investire in tecnologie e innovazione di processo e di prodotto.

È, quindi, necessario affiancare alle politiche ambientali, comprese quelle che puntano sull'*ecodesign*, un piano efficace di investimenti pubblici e privati sulla ricerca e innovazione. Da questo punto di vista potrebbe rappresentare una opportunità la recente *“piattaforma per il finanziamento dell'economia circolare”* che, secondo gli intendimenti della Commissione, *“permetterà di rafforzare il collegamento tra gli strumenti esistenti, quali il Fondo europeo per gli investimenti strategici (Efsi) e l'iniziativa InnovFin – Finanziamento dell'Ue per l'innovazione finanziata da Horizon 2020 ed eventualmente mettere a punto nuovi strumenti finanziari per progetti nell'ambito dell'economia circolare”*. Tale iniziativa sembra particolarmente

rilevante, dal momento che *“riunirà la Commissione, la Bei, le banche nazionali di promozione, gli investitori istituzionali e altri portatori di interessi”*.

Tale possibilità di investimento consentirà di rafforzare il ruolo da protagonista che l'industria deve avere in un'Europa che voglia essere sempre più efficiente nell'utilizzo delle risorse di cui può disporre.

#### Marco Ravazzolo

Responsabile ambiente, Area Politiche industriali, Confindustria

#### NOTE

<sup>1</sup> *L'anello mancante. Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare*, Com(2015) 614 final.

<sup>2</sup> Secondo quanto riportato nel Piano d'Azione, *“si stima che entro il 2020 la direttiva sulla progettazione ecocompatibile farà risparmiare 175 Mtep di energia primaria”*.

<sup>3</sup> Direttiva 2008/98/Ce come modificata dalla direttiva 851/2018/Ue.

<sup>4</sup> GreenItaly, rapporto 2017 ([www.symbola.net/assets/files/GreenItaly%2017\\_1509970511\\_1510823383.pdf](http://www.symbola.net/assets/files/GreenItaly%2017_1509970511_1510823383.pdf)).

<sup>5</sup> Relazione sull'attuazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile (2009/125/Ce) (2017/2087/Ini).

## RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

### “OPEN SCOPE”, IL CAMPO APERTO CHE AMPLIA L'APPLICAZIONE DELLE NORME SUI RAAE

Il prossimo 15 agosto entra in vigore il Dlgs 49/2014 in recepimento della Direttiva 2012/19 Ue. Il cosiddetto *Open scope* (campo aperto) introduce nuove regole per produttori e importatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) che impongono di organizzare e finanziare il sistema di raccolta e recupero dei rifiuti (Raee) derivanti dai prodotti immessi sul mercato, ed estende la tipologia dei prodotti soggetti alla normativa europea sui Raee a tutte le apparecchiature Aee non esplicitamente escluse. L'ambito di applicazione della direttiva è illustrato nelle *Indicazioni operative per la definizione dell'ambito di applicazione “aperto” del decreto legislativo n. 49/2014* redatte dal Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei Raee e dal ministero dell'Ambiente. Con il Dlgs “non viene minimamente modificata la definizione di Aee che, sempre, rimangono le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua; né vengono modificate le indicazioni fornite da vari organismi” ma “le modifiche attengono solo ed esclusivamente ad una diversa ripartizione delle categorie di Aee”. Oltre a elettrodomestici grandi e piccoli, elettronica di consumo, sorgenti luminose e schermi, potrebbero quindi rientrare nell'applicazione del decreto anche tutte quelle

apparecchiature dismesse non esplicitamente escluse. Sono escluse dal campo di applicazione (art. 3 del Dlgs 49/14) le Aee “progettate e installate specificamente come parte di un'altra apparecchiatura che è esclusa o che non rientra nell'ambito di applicazione del presente decreto legislativo, purché possano svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura”, come i navigatori satellitari funzionanti solo integrati nelle auto, le Aee progettate e installate per funzionare solo come parte di un articolo di arredamento.

